



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 17/02/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **diciassette** del mese di **Febbraio** alle ore **18:35**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 12** ed assenti, sebbene invitati, **n° 1** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA		X
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA	X	
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Il Segretario a scavalco Carla Di Giamberardino**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che il Ministero dell'Interno, con DM 24 dicembre 2024, ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 8/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1

comma 639 della Legge 147/2013, e le modifiche effettuate con atti consiliari n. 11 del 24.3.2015, n. 12 del 30.04.2016, n.5 del 20.03.2018 e n. 29 del 24.05.2022;

CONSIDERATA la necessità di integrare il Regolamento Comunale in oggetto come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di inserire tutte le succitate modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1. di apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportate all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento così come modificato all'allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Udita la Relazione del **Vicesindaco Mirko Rossi** il quale sintetizza il contenuto della proposta e le modifiche all'art. 20-*quater* del Regolamento in vigore, facendo presente che, per mero errore materiale, l'allegato relativo alla sua modifica, va aggiornato con il documento licenziato dalla Commissione consiliare riunitasi sul punto in discussione, riportando il termine di CINQUE anni per l'esenzione della TARI;

Dato atto che nel corso della seduta intervengono al dibattito:

- Consigliera **A. Del Gaone** la quale chiede che vengano incluse nell'esenzione oltre agli esercizi commerciali, anche le associazioni non profit ;
- Sindaco **G.Galiffi** il quale ritiene di essersi già espresso durante la commissione, in merito all'inclusione di qualsiasi attività comprese mostre temporanee o permanenti;
- Consigliere **L.Lattanzi**, il quale si associa alla richiesta di inserimento delle associazioni ed enti non profit nell'agevolazione prevista nel nuovo Regolamento, nonché ad una migliore individuazioni delle vie e vicoli da far ricadere all'interno del perimetro del centro storico ambito di applicazione degli sgravi ;
- Consigliera **N.Baldini** la quale richiede di inserire nell'ambito di applicazione delle agevolazioni Tari, anche le Associazioni di volontariato;
-

Dato atto che entra nell'aula la Consigliera Cianella (p.13)

Udito l'intervento conclusivo del **Vicesindaco Rossi**, il quale riassume e riporta le varie richieste emerse durante il dibattito in un emendamento unico, che è del seguente tenore:

- Nella versione modificata, aggiungere dopo le parole "*di Mosciano Sant'Angelo e Montone*" le seguenti: "***nonché Associazioni ed Enti del terzo settore iscritti al RUNTS***" ;
- Nell'elenco di vie del centro storico di Mosciano S.A. aggiungere:
 - ***Vicolo De Benedictis***
 - ***Altri vicoli perimetrati***

consegnando l'allegato definitivo nelle mani del Segretario verbalizzante che ne dà lettura all'intera Assise;

Dato atto che i bari interventi sono riportati integralmente nell'All.A);

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della proposta di delibera che precede;

Posto a votazione dal Sindaco l'emendamento proposto dal Vicesindaco, lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti (p.13)

Posta a votazione dal Sindaco, la proposta di delibera che precede, come sopra emendata, con voti unanimi espressi per alzata di mano(p.13)

DELIBERA

- **Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, come sopra emendata.**
- Inoltre

- IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi espressi per alza di mano (p.13);

DELIBERA

Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4° comma del Tuel.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Galiffi Giuliano

Il Segretario a scavalco
Carla Di Giamberardino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

TEL. 085/80631221/222

Fax 085/80631220

e-mail ragioneria@comune.mosciano.te.it

pec comune.mosciano.te@legalmail.it

VERBALE N. 4/2025 DEL 10/02/2025 - PARERE DEL REVISORE DEI CONTI –

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI):
MODIFICHE**

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 10.02.2025 -

L'anno duemilaventicinque, il giorno 10 del mese di Febbraio, il revisore dei Conti Dott. Mauro Castelli, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 5 del 22.03.2024, adottato a norma dell'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000, adotta il seguente verbale, con la collaborazione del Dott. Daniele Gaudini responsabile del settore finanziario, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 8/9/2014 e la modifiche effettuate con atti consiliari n. 11 del 24.3.2015, n. 12 del 30.04.2016, n. 5 del 20.03.2018 e n. 29 del 24.05.2022;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con la quale si prevede, in ordine a:

all'art. 20 – quater “Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali” del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 08/09/2014 e ss.mm.ii. secondo il seguente schema:

Versione vigente	Versione modificata
Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici di Mosciano S.A. e C.da Montone.	Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri di Mosciano Sant'Angelo e Montone. Le

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, giuliano galiffi e stampato il giorno 13/03/2025 da Valeria Amatucci.

Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione del centro storico ed avranno diritto all'esenzione Tari per i primi tre anni di applicazione della tassa rifiuti.	nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione di cui all'Allegato A ed avranno diritto all'esenzione Tari per i primi CINQUE anni di applicazione della tassa rifiuti.
--	--

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.10 del 10.02.2025 avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)- MODIFICHE”

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 446/1997 secondo il quale:

- 1) I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 2) I regolamenti devono essere approvati con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per poter essere applicati all'esercizio in corso , in caso contrario hanno effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo ;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente il **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE”**

Letto, approvato e sottoscritto.

Revisore dei Conti
Dott. Mauro Castelli



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Finanziaria

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 del 11/02/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Note:

Li, 11/02/2025

Il Responsabile Di Settore

gaudini daniele

(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Finanziaria
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 del 11/02/2025

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Note:

Li, 11/02/2025

Il Responsabile Di Settore
gaudini daniele
(Atto Sottoscritto Digitalmente)



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 17/02/2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI):
MODIFICHE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 17/02/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267 / 2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/03/2025.

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2025

L'istruttore
Amatucci Valeria
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'art. 20 – quater “**Riduzione per nuove iniziative artigianali o commerciali**” del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 08/09/2020 e ss.mm.ii. è modificato secondo il seguente schema:

Versione vigente	Versione modificata
<p>Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici di Mosciano S.A. e C.da Montone.</p> <p>Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione del centro storico ed avranno diritto all'esenzione Tari per i primi tre anni di applicazione della tassa rifiuti.</p>	<p>Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali o per l'insediamento di attività relative a studi professionali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri di Mosciano Sant'Angelo e Montone, <u>nonché Associazioni ed Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.*</u></p> <p>Le nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione di cui all'Allegato A ed avranno diritto all'esenzione Tari per i primi CINQUE anni di applicazione della tassa rifiuti.</p>

***Modifiche apportate tramite emendamento nel corso della seduta consiliare**

Centro storico di Mosciano Sant'Angelo – Elenco vie perimetrare:

- Via San Rocco
- Piazza 4 Novembre
- Via Anfiteatro
- Via Marconi
- Via Passamonti
- Via Pompizii
- Largo Savini
- Largo Capuani
- Piazza Saliceti
- Largo del Castello
- Via Piave
- Via Asilo
- Via F. Rossi
- Via A. Meloni
- Via C. Battisti
- Via N. Sauro
- Via F. Filzi
- Via G. de Benedictis
- Vicolo De Benedictis*
- Altri Vicoli perimetrati*

***Modifiche apportate tramite emendamento nel corso della seduta consiliare**




COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, giuliano galiffi e stampato il giorno 13/03/2025 da Valeria Amatucci.

Centro storico di Montone – Elenco vie perimetrate:

- Via Fonte Alessio (da incrocio SP 262 a Civico 48)
- Piazza del Castello
- Piazza de Bartolomeis
- Via della Cisterna
- Piazza del Giglio
- Via don Nicola Di Matteo
- Via Sotto le Mura



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, giuliano galiffi e stampato il giorno 13/03/2025 da Valeria Amatucci.

Dibattito punto n. 3) odg CC del 17/02/2025

Alle ore 19:12, il Moderatore avvia il dibattito sul punto **3-REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE.**

Interviene quindi **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Punto numero 3.

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti Tari.

Modifiche.

Rossi.

Prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI:**

Grazie Sindaco. Portiamo in approvazione un punto che abbiamo già discusso nella commissione consigliare che si è tenuta qualche giorno fa, ossia la modifica anzi, la sostituzione integrale dell'articolo 20-quater dell'attuale regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti.

Sostanzialmente andiamo a distendere il periodo di estensione temporale della tassa per i rifiuti per le nuove attività che troveranno, o che speriamo trovino, nel futuro prossimo insediamento nei centri di Mosciano e Montone,

andandolo a disciplinare in maniera un po' più puntuale, facendo una perimetrazione un po' più estesa del perimetro urbanistico puro del centro storico, considerato più come centro sociale che non come centro urbanistico di Mosciano e Montone.

C'è un errore che era stato evidenziato anche nella commissione competente qualche giorno fa, ossia al revisore era stata inviata la versione con l'esenzione a cinque anni e si è espresso con il parere a cinque anni in delibera è riportato 3, che era una versione precedente delle bozze che avevamo fatto. Quindi emendiamo l'allegato, individuando come periodo di esenzione cinque anni, e poi integriamo quello che è venuto fuori durante la commissione consigliare, ossia quello di, oltre le attività artigianali e commerciali, anche per l'insediamento di attività relativa a studi professionali o attività assimilabili. L'emendamento va ad integrare questa fattispecie di attività e a individuare il periodo temporale di esenzione in cinque anni come riportato correttamente nel parere del revisore dei conti allegato alla delibera.

A questo punto, interviene **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Chi interviene? Questa è andata in Commissione.

Interviene quindi **Consigliera Angela DEL GAONE:**

Allora, in merito a questo punto, ed essendo stata convocata e risultata assente, volevo giustificare la PEC che ho inviato questa sera.

Purtroppo ho avuto un problema con la mia posta certificata e tutte le convocazioni pervenute per posta certificata non le ho ricevute.

Pertanto giustifico la mia assenza per questo errore tecnico, non che voglia giustificarmi, però è stata motivata da questa causa.

In merito al regolamento che però abbiamo letto, volevo chiedere due cose.

Una è, avendo allegato le vie di estensione alla riduzione per le nuove attività, iniziative artigianali e commerciali, se potevano essere elencate le precedenti aree, proprio per valutare qual è il disavanzo proprio per poter vedere qual è veramente il vantaggio e magari incentivare le future attività in merito a questo allargamento del perimetro.

Poi chiedo se questa agevolazione, come mai non è stata estesa alle associazioni e alle realtà non profit di volontariato che sono presenti sul nostro territorio comunale, ma ha riguardato semplicemente le iniziative artigianali e commerciali.

Interviene **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Vai, vai. Riferite al centro storico. Qualsiasi attività del centro storico.

Interviene **Vicesindaco Mirko ROSSI**:

Allora, riguardo all'elencazione delle vie, a parte che è una correzione dei perimetri precedenti, correzione, è un minimo ampliamento dei perimetri precedenti, ma la necessità di elencare le vie è stata solo ed esclusivamente dettata dall'evitare ambiguità in sede di applicazione, cioè il perimetro che andava ad individuare i centri storici urbanistici, poteva dar luogo ad interpretazione, se un lato o l'altro delle vie, la cartografia, allora si è preferito semplicemente apporre una cartografia ed elencare le vie ricomprese all'interno del perimetro, ma questa è stata solo una richiesta dell'ufficio per rendere ancora più esplicito qual era l'ambito di applicazione come estensione territoriale.

Le vie sono in larghissima parte le stesse, c'è un'estensione ad alcune vie limitrofe, comprende tutta la piazza, a Montone comprende tutta Via Fonte Alessio fino all'abitato del nucleo centrale, mentre prima ad esempio tutta la parte della zona della chiesa era esclusa, o la parte di sotto. Quindi c'è un aggiustamento al perimetro urbanistico, per farlo ricadere come perimetro più sociale che altro, abitativo, e l'elencazione delle vie serve ad ulteriore integrazione per evitare ambiguità in fase di applicazione.

In merito all'ambito di applicazione invece per la fattispecie di esenzione, questo è l'articolo che disciplina la riduzione per incentivare l'insediamento di nuove attività all'interno dei centri storici, attività intese come attività produttive, non come attività relative ad associazioni od altro, quindi questo articolo va a disciplinare l'incentivazione all'insediamento di nuove attività di natura produttiva, appunto, non attività associative o assimilabili, tra l'altro nei centri storici del Comune. Che non sono attività produttive in senso stretto.

Questo è relativo agli incentivi per le attività produttive.

A questo punto, interviene **Consigliera Angela DEL GAONE**:

Allora, se in termini di produzione intendiamo soltanto un introito commerciale è un conto, ma io sono convinta che per la comunità, le associazioni producono dei servizi che siano altrettanto importanti e vanno sostenute, quindi chiedo...*(voci f.m.)*... iniziative artigianali e commerciali o commerciali, chiedo scusa infatti io probabilmente ho

Sul punto, prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI** che dichiara:

La versione modificata e integrata anche con la discussione uscita fuori dalla Commissione, è : "esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali o per l'insediamento di attività relative a studi professionali o attività assimilabili, comunque, finalizzate la rivitalizzazione dei centri di Mociano Sant'Angelo e Montone", nuove attività dovranno sorgere nella perimetrazione di quell'allegato A ed avranno diritto all'esenzione TARI per i primi cinque anni di applicazione della tassa dei rifiuti.

Quindi attività professionali o assimilabili.

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI**:

Nel verbale della Commissione, io non me lo ricordo, ma abbiamo detto, dissi, aggiungiamo qualsiasi attività, ma anche dei patronati che vengono una volta alla settimana, qualsiasi cosa che porti in movimento nel centro storico.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, giuliano galiffi e stampato il giorno 13/03/2025 da Valeria Amatucci.

E aggiungerei anche, lo dico questa sera, che quella sera non ho pensato in tempo, di mettere anche eventuali mostre i prodotti tipici.

Si parlava di rivitalizzare il centro con queste cose. Anche mostre temporanee o permanenti.

Bisogna aggiungere all'emendamento, faccio un secondo, un'integrazione all'emendamento. Su proposta del sindaco si integra...vabbè, mostre.

Possono essere anche permanenti, faccio l'integrazione per mostre temporanee o permanenti.

Anche queste cose. La mostra può essere estiva, il periodo estivo. Io lo aggiungerei. Può essere pure permanente.

Interviene quindi Consigliere Luca LATTANZI:

Parto dalla fine. Le mostre la Tari non la pagano, a meno che non decidete di far diventare pazzi i vigili con l'occupazione temporanea di solo pubblico, che devono scorporare quanto paga in centesimi la bancarella che sta lì però quello ve la vedete voi nel caso sotto, quindi vabbè.

Io alla Commissione sono dovuto andare via, ho partecipato alla prima delle due perché avevo un impegno di lavoro, ho detto anche insomma a chi c'era e non avendo partecipato a questo punto innanzitutto, dico che credo che il lavoro della Commissione sia soddisfacente perché alcune cose che avrei proposto come emendamento, uno era l'errore materiale dei cinque anni e tre, banalissimo l'avrei proposto, quindi ben venga che sia stato chiarito in commissione. Tuttavia mi unisco, perché insomma era una delle cose che avrei proposto, ci sarebbe il caso di specificare a mio avviso associazioni in maniera chiara, studi professionali o assimilabili come avete detto, credo di interpretare anche un po' il pensiero delle colleghe di qui che parlavano poco fa. Associazioni si intende un po' tutto il movimento associativo qualsiasi, io lo metterei chiaro, non credo sia una cosa escludente, non muoia nessuno nell'emendamento che presentate, studi professionali, associazioni no profit magari, anche perché se i patronati non pagano perché rivitalizzano il centro storico sono d'accordo, questa è una cosa che c'era già, stiamo semplicemente aumentandolo da tre a cinque anni e stiamo perimetrando meglio la cosa, si modifica un regolamento vigente, lo si migliora e ben venga che si migliori, però se il patronato non paga, se l'attività commerciale non paga, mettiamo le associazioni, almeno quelle no profit non facciamo pagare il patronato che comunque incassa soldi e poi l'associazione no, specifichiamolo e non penso che muoia qualcuno.

Poi l'altra cosa invece, era un passaggio sulla piantina di Mosciano, quella del centro storico, fondamentalmente si ricalca quella sul Mosciano centro da quello che vedo. Nell'elencazione delle vie, che giustamente vengono messe per facilitare l'emissione o meno del ruolo, io non trovo Vicolo Fratelli de Benedictis e non lo trovo né nell'elencazione né nella pianta. Per capirci dove sta Pizza Core, Mirko.

Cioè Via de Benedictis è la via che scende alla torre però.

Manca vicolo, manca il vicolo. Noi abbiamo sia via che vicolo, si quasi guardano. Andrebbero aggiunte quelle, come andrebbero aggiunti, ma per amor di completezza gli altri vicoli. E' vero che un'attività commerciale in Vicolo del Zoppo la vedo difficile però se è perimetrato e serve a semplificare il lavoro, adesso torniamo, se decidete di aggiungere associazioni, l'associazione può essere che apra in un vicolo, quindi sarebbe opportuno specificare i vicoli almeno del centro storico, su Montone mi sembra che ci sia più regolarità nell'elencazione delle vie,

Interviene Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:

I vicoli sono tanti, o generalizziamo, se no sono Nazario Sauro, Cesare Battisti, Fabio Filzi, Via Piave, tutti quanti. Vicoli in genere. ...Via Piave, via Dalla Chiesa.

Comunque, il Centro Storico comprende tutto, va bene.

A questo punto, interviene **Consigliera Nadia BALDINI**:

Scusa, so che non è pertinenza perché sicuramente non riguarda la rivitalizzazione del Centro Storico, però qui parliamo di associazioni no profit che comunque ci stanno da più tempo.

Faccio l'esempio, il Soccorso amico, ci sono delle associazioni, allora dovremmo pensare anche a uno sgravio se non vogliamo fare un'esenzione, anche per loro.

Quindi io proporrei un ulteriore emendamento che, per le associazioni no profit già esistenti, se non vogliamo fare l'esenzione di questa tassa della Tari, almeno un importante sgravio, giacché operano nel territorio comunale.

Sul punto, prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI** che dichiara:

Allora, noi possiamo fare questo. Questo riguarda i centri storici, e aggiungiamo, dopo di "Mosciano Sant'Angelo e Montone", "nonché associazioni del terzo settore iscritti al Runts" perché devono avere una forma urbana, passatemi il termine.

Aggiungiamo Vicolo de Benedictis e altri vicoli perimetrati, in maniera tale che ci ricompriamo, perché dovrebbe essere solo vicolo via Gorizia, via Picchini che non ci sono però locali dove, a meno che non apra lì alla chiesa, Largo del castello c'è,.... esatto... dopodiché per quanto riguarda eventuali interventi e correttivi o integrazione ad altre associazioni fuori dai centri storici, quello è da lavorare quando si approveranno le tariffe della Tari sul piano economico finanziario.

Se qui stiamo lavorando, sull'articolo che disciplina l'insegnamento nei centri storici, dovremmo andare a disciplinare un'ulteriore fattispecie di esenzione, per il quale non abbiamo oggi nessun parere del revisore dei conti, a quel punto si lavora sulle tariffe, quando si fa il Piano economico finanziario, ma verrà dopo perché abbiamo ad oggi, se non ricordo male, per le tariffe della Tari fino ad aprire, il termine per approvarle quest'anno, dovrebbe essere.

No, sul regolamento no, al momento. Abbiamo discusso, lavoreremo sulle tariffe, sul piano economico finanziario, certo coscienti che fatto il monte complessivo della Tari che deve essere messa, se sgraviamo, ed è un'utenza non domestica quella dell'associazione, se lo togliamo all'associazione, andiamo a rispalmare su tutte le altre utenze, questo è ben chiaro e lo ribadisco, perché la Tari è sempre quello, fatto 100, 100 si distribuisce, se non facciamo pagare a qualcuno pagano gli altri per chi non paga.

Interviene quindi **Segretario Generale a scavalco DI GIAMBERARDINO**:

Esenzione per nuove iniziative artigianali o commerciali o per l'insediamento di attività relative a studi professionali o attività assimilabili, comunque finalizzate alla rivitalizzazione dei centri di Mosciano Sant'Angelo e Montone, nonché associazioni ed enti del terzo settore iscritti al RUNTS.

In più, nell'elenco delle vie del centro storico, l'aggiunta, oltre a quelle che già avevate depositate, di Vicolo De Benedictis e altri vicoli perimetrati.

Sul punto, prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI** che dichiara:

Possiamo votare.

Votiamo l'emendamento.

Unanimità.

Votiamo la delibera.

Unanimità.

Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità.

Unanime.